



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. Tasso" di Bisaccia
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO
di BISACCIA E ANDRETTA
via Roma – 83044 .BISACCIA (AV)
e-mail: avic83200n@istruzione.it Cod. Fisc. 91003820643
Tel. 0827/89204 fax 0827/ 1811360
PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT - Web site: www.icbisaccia.it



REGOLAMENTO VIGILANZA NORME DI VIGILANZA ALUNNI Allegato I al Regolamento di Istituto

Il presente Regolamento è approvato nel Collegio dei Docenti del 20 ottobre 2016 e adottato nel Consiglio d'Istituto del 20 ottobre 2016.

Premessa

E' emanato il presente Regolamento che stabilisce le regole di comportamento relative alle modalità di accesso ai Plessi dell'Istituto Comprensivo di Bisaccia e alla vigilanza sugli alunni, norme che tutto il personale scolastico è tenuto a conoscere e applicare, come pure alunni e genitori. Massima diffusione del presente Regolamento deve essere data agli alunni e ai genitori, pertanto se ne dispone la pubblicizzazione mediante il sito web istituzionale della scuola www.icbisaccia.it.

Il Regolamento di vigilanza integra quanto disposto dal Regolamento di Istituto.

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola.

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative allo stato giuridico del personale docente, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico – D.Lgs. 297/94; D.P.R. n. 275/99; Legge n. 312/80; CCNL 2006/09); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: artt. 2043, 2047, 2048).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA e al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 05/09/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/07/1972, n. 2590; Cass. 07/06/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass.04/03/1977, n. 894).

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'istituto e, di consegnarli al termine delle lezioni scolastiche ad un familiare o a un loro delegato.

L'obbligo di vigilanza riguarda in via primaria i Docenti, ma anche gli Ausiliari e, a diverso titolo, i Dirigenti Scolastici.

Al Dirigente Scolastico spettano obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

La responsabilità del genitore, per la parte di competenza, viene normata dall'art. 2048 del Codice Civile.

Il Personale tutto e gli utenti della scuola sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente Regolamento interno a questa Istituzione Scolastica.

art. 1 Vigilanza durante l'ingresso degli alunni.

1.a Norme generali.

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi sulla base del POF. Tali orari devono essere portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico.

L'ingresso nell'area di pertinenza della scuola agli alunni è possibile solo a partire da **5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni, essi saranno accolti dai collaboratori scolastici e dai docenti, non è consentito l'accesso in ore diverse da quelle dell'orario scolastico.

Gli alunni autorizzati all'entrata anticipata (ad es. per esigenze legate al servizio di trasporto effettuato dall'Amministrazione Comunale) devono entrare nell'edificio scolastico e rimanere sotto la sorveglianza del personale preposto (un collaboratore scolastico).

La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.

Al suono della campana gli alunni entrano a scuola:

- nella **Scuola dell'Infanzia** vengono accompagnati dai genitori nell'atrio dove sono attesi dalle docenti che li accompagnano in sezione;
- nella **Scuola Primaria** vengono accolti dal docente della prima ora all'ingresso e raggiungono la propria aula accompagnati;
- nella **Scuola Secondaria** gli alunni entrano ordinatamente nell'atrio della Scuola al suono della prima campana, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (h. 8,10 Andretta; h. 8,15 Bisaccia), dove saranno accolti dal personale ATA e docente, e prelevati dagli insegnanti della prima ora di lezione e accompagnati in aula al suono della seconda campana (h. 8,.20).

I momenti dell'entrata e dell'uscita dall'edificio scolastico devono essere sorvegliati sia dai docenti che dai collaboratori scolastici, in modo da evitare assembramenti negli atri e lungo le scale.

ACCESSO AI PLESSI

Si ricorda che la rampa di accesso alla Scuola Secondaria di Via Calli è esclusivamente pedonale, pertanto non è possibile sostarvi con le automobili, né consentire ad alcun veicolo a motore di accedervi. Durante l'ingresso e l'uscita degli studenti potranno avere accesso all'area soltanto gli scuolabus dell'Amministrazione comunale per il trasporto alunni, che sosterranno a motore spento finché non saranno usciti tutti gli alunni, e le unità mobili di emergenza o di presidio (ambulanza , vigili del fuoco, polizia ...).

Si ricorda che in prossimità dei plessi scolastici la sosta auto è consentita solo secondo le norme di Legge applicate con opportuna segnaletica dall'Amministrazione Comunale, e nessun veicolo a motore può avvicinarsi alle rampe di accesso ai plessi salvo gli scuolabus dell'Amministrazione comunale per il trasporto alunni, che sosterranno a motore spento finché non saranno usciti tutti gli alunni, e le unità mobili di emergenza o di presidio (ambulanza , vigili del fuoco, polizia ...).

1.b Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni- Personale docente.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola **5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni.

I docenti della prima ora, al suono della campanella interna, sono tenuti ad accompagnare gli alunni in aula e devono:

- Fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti, e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro di classe il nome dello studente e l'ora di precisa di entrata in ritardo;
- Richiedere la presentazione del certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni;
- Riporre all'interno del registro di classe, nell'apposita busta, i cedolini e i certificati di giustificazione;
- Registrare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permettere il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
- Segnalare tempestivamente alla presidenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia.

1.c Istruzione operative per la vigilanza degli alunni- Collaboratori scolastici.

Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal Direttore SGA, ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno:

- l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal Direttore SGA ogni plesso/sede;
- la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni.;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori (anche con trasporto scolastico) e/o comunque presenti nell'edificio;
- la sorveglianza degli alunni provvisti dell'apposita autorizzazione di entrata anticipata rilasciata dal Dirigente Scolastico e di quelli a cui è stato consentito dal Dirigente Scolastico di accedere nell'androne per particolari situazioni generali;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, vengono poi da loro accompagnati in classe;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso agli estranei.

art.2 Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche.

2.a Norme generali.

La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio, in collaborazione con il collaboratore scolastico preposto al piano e/o al plesso.

2.b Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni- Personale docente.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori e adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.

In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché:

- gli studenti tengano un comportamento consono;
- i banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciate in ordine e pulite;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno dell'istituto e dell'intera scuola e siano segnalate al personale incaricato (Legge 584/75) eventuali infrazioni rilevate;
- i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni e la permanenza a scuola.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe – di norma un alunno alla volta – per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano. A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza previste dal Responsabile per la protezione sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli alunni.

E' fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

Gli insegnanti devono evitare nei casi di indisciplina di far sostare gli alunni minorenni in corridoio, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di garantire loro la vigilanza.

I docenti sono, altresì, invitati a segnalare alla Presidenza e al Direttore SGA eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

2.c Istruzione operative per la vigilanza degli alunni- Collaboratori scolastici.

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti

- per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

art.3 La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi.

3.a Norme generali.

E' necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula a un'altra deve essere effettuata più celermente possibile.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i

collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

3.b Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni- Personale docente.

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza.

Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolare. Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla direzione eventuali anomalie.

3.c Istruzione operative per la vigilanza degli alunni- Collaboratori scolastici.

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- vigilare sulla scolare fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;
- vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

art. 4 La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la mensa e la pausa del dopo mensa.

4.a Norme generali.

L'intervallo-ricreazione, della durata di 10 minuti nella Scuola Primaria intercorre alla fine della 2^a ora, nella Scuola Secondaria si svolge durante la 2^a ora, (plessi Andretta, fra le ore 10,05 e le ore 10,15, plesso Bisaccia, fra le ore 10,10 e le ore 10,20) ed è responsabile l'insegnante della seconda ora di lezione, si svolge in classe. Nella scuola dell'infanzia l'intervallo è previsto dalle ore 15.00 alle 15.30.

Le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio. Spetta al personale ausiliario di turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorvegliare, oltre il corridoio e atrio di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Durante il servizio mensa, che rappresenta un momento educativo importante, è opportuno che il personale docente in servizio vigili da vicino sul comportamento degli alunni della classe affidata in modo da evitare danni a persone e cose.

Nella Scuola Primaria, gli alunni che fruiscono del servizio mensa sono accompagnati, tutti insieme, a lavare le mani dai docenti in servizio, 5 minuti prima del termine della quarta ora, mentre per la scuola dell'infanzia 15 minuti dopo la terza ora.

Nella Scuola Secondaria gli alunni che usufruiscono del servizio mensa, 5 minuti prima del termine della quinta ora di lezione, si recano in bagno per lavarsi le mani, quindi sono accompagnati dagli insegnanti presso i locali adibiti a mensa.

Durante il pasto gli alunni devono mantenere un comportamento igienicamente corretto, nel pieno rispetto delle persone e delle cose e sono tenuti a parlare a bassa voce.

Dopo aver pranzato gli alunni hanno l'obbligo di lasciare in ordine i tavoli.

Scuola Secondaria

Dopo il pasto, al fine di ritrarsi prima di riprendere le lezioni, è consentito agli alunni e ai docenti una breve pausa (circa 15 min) negli spazi consentiti, come corridoi e cortile interno sempre rispettando le norme di vigilanza. Come in ogni altro momento della giornata scolastica, gli alunni devono attenersi alle più volte esplicitate norme corrette di comportamento.

Scuola Primaria e dell'Infanzia

Gli alunni e gli insegnanti, per la pausa del dopo mensa, si potranno trattenere nell'atrio antistante l'aula per un lasso di tempo che va dai 15 ai 30 minuti. Per tutta la durata dell'intervallo, gli alunni sono sorvegliati dai docenti e dai collaboratori scolastici e per qualsiasi problema dovranno rivolgersi all'insegnante addetto alla vigilanza il quale valuterà la situazione.

4b. Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni- Personale docente.

Durante l'intervallo-ricreazione la vigilanza è effettuata dai docenti della terza ora. In particolare i docenti sono tenuti a:

- sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni, anche per evitare che lascino rifiuti al di fuori degli appositi contenitori e che parlino a voce alta, ecc.;
- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto è possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi in movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- regolare un accesso ordinato ai servizi;
- controllare che gli alunni non si allontanino dal piano.

Durante l'intervallo e durante i momenti di gioco, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza senza però ostacolare le normali esigenze di movimento e di gioco dei bambini. Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.

Agli insegnanti che sostituiscono a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano i turni di sorveglianza come già assegnati dal Piano di vigilanza al docente sostituito.

Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche di comportamento. Gli insegnanti che accompagnano gli alunni alla mensa provvedono all'ordinaria vigilanza e assistenza necessaria durante il pasto.

Al termine del pasto, gli alunni rientrano in classe con i docenti accompagnatori, sempre in modo ordinato.

Durante la pausa dopo mensa gli alunni sono sempre sorvegliati dai docenti in servizio durante l'ora di mensa .

4.c Istruzione operative per la vigilanza degli alunni- Collaboratori scolastici.

Durante l'intervallo collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- sorvegliano, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

Analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica.

art.5 Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici.

5.a Norme generali.

Gli alunni minori devono essere accompagnati in fila dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra, tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario.

Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario. Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.

5.b Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni- Personale docente.

I docenti sono tenuti:

- ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula all'altra gli allievi minorenni con cui faranno lezione;
- a riportare la classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;
- a mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi;
- ad accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare in fila gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario.

5.c Istruzione operative per la vigilanza degli alunni- Collaboratori scolastici.

I collaboratori scolastici cooperano ad accompagnare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa,
- i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori,

avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

art. 6 La vigilanza degli alunni diversamente abili

6.a Norme generali.

La vigilanza sui minori in condizioni di disabilità psichica grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da un assistente polivalente eventualmente assegnato (servizio civile, aiuto materiale ecc.) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

6.b Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni- Personale docente.

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno o dell'assistente polivalente assegnato, deve garantire costante vigilanza sui minori con disabilità psichica grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.

6.c Istruzione operative per la vigilanza degli alunni- Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni in condizioni di disabilità con particolare riguardo ai casi psichici gravi, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, in particolare per l'utilizzo dei servizi igienici.

art. 7 Uscita degli alunni da scuola.

7.a Norme generali.

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola, posizionandosi davanti alla scolaresca e assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe. Nel salire e scendere scale devono essere evitati ingorghi ed intralci.

In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria o in possesso dei docenti. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta. Gli alunni che utilizzano il servizio di scuolabus, verranno affidati al personale addetto al servizio comunale. All'uscita da scuola al termine delle lezioni o durante l'orario scolastico per validi motivi personali, gli alunni minori di 12 anni dovranno essere sempre ritirati da un genitore o da un altro adulto di sua fiducia.

L'ufficio di segreteria della scuola provvede ad acquisire dai genitori tutti i nominativi, corredati dalla fotocopia del documento di riconoscimento delle persone che potranno ritirare l'alunno, in caso di loro impedimento. La segreteria della scuola provvede anche a fornire alla famiglia le indicazioni necessarie perché l'insegnante sia avvertito in tempo utile, qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini.

- I familiari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità. I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il momento del ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.
- Entrambi i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età (oppure solo in caso di assoluta impossibilità motivata richiedono con "Atto di delega" da consegnare in segreteria, l'uscita autonoma dell'alunno, solo per la Scuola Secondaria di I° grado).

Scuola Secondaria di 1^grado Bisaccia

Gli alunni terminano le lezioni alle ore 13.20 nei giorni del lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e alle ore 16.20 nei giorni del martedì e del giovedì. Al suono della campana, escono dall'aula correttamente in fila, accompagnati dal docente.

Andretta

Gli alunni terminano le lezioni alle ore 13.15 nei giorni del lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e alle ore 16.15 nei giorni del martedì e del giovedì. Al suono della campana, escono dall'aula correttamente in fila, accompagnati dal docente. Gli alunni impegnati nelle lezioni di strumento musicale rimarranno nelle aule con i rispettivi docenti fino al termine della lezione come previsto nello schema della strutturazione oraria riportato al punto 9.

Il docente responsabile delle lezioni di strumento attuerà la stessa norma di sicurezza e vigilanza già citata.

7.b Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni- Personale docente.

Per assicurare la vigilanza al termine delle lezioni:

- l'uscita degli alunni avviene con il controllo del docente in servizio nell'ultima ora, che accompagna gli alunni secondo l'ordine prestabilito, avendo cura che il tragitto sia percorso in modo sicuro fino alla porta di uscita dell'edificio e posizionandosi davanti alla scolaresca;
- il docente accompagna il gruppo classe, ordinato in fila, precedendolo, all'ingresso principale, dove vigilerà l'uscita degli alunni che vanno a casa con i genitori e consegnando agli accompagnatori quelli che si avvalgono dello scuolabus.

Gli insegnanti possono consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore, o da un familiare adulto, appositamente delegato dai genitori stessi.

I docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso dell'apposita richiesta firmata dai genitori (solo per la Scuola Secondaria di I° grado) con delega di cui al punto 7a; I docenti, in caso di richiesta all'uscita autonoma (solo per la Scuola Secondaria), convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente Scolastico.

7.c Istruzione operative per la vigilanza degli alunni- Collaboratori scolastici.

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano e pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita dell'edificio sulla base del piano di sorveglianza predisposto dal DSGA con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni;
- sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio, presso la porta di uscita dell'edificio scolastico sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli scolari. I Collaboratori scolastici, dopo aver sorvegliato il regolare e ordinato deflusso degli alunni, chiudono le porte degli ingressi.

In caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (solo per la Scuola Secondaria) cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvederle al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza di un collaboratore fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata.

Se dopo un tempo "ragionevole" (circa 40 minuti) i genitori risultano ancora non rintracciabili, il minore sarà affidato agli organi competenti.

art.8 La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (Visite guidate- Viaggi d'istruzione).

8.a Norme generali.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori per tutta la durata della visita compreso di trasporto. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni dieci alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori.

In caso di partecipazione di uno o più alunni in condizioni di disabilità, viene designato un accompagnatore in più, comunque con parere vincolante del consiglio di classe.

8.b Istruzioni operative per la vigilanza degli alunni- Personale docente.

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del Dirigente Scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene a regole semplici di educazione stradale.

8.c Istruzione operative per la vigilanza degli alunni- Collaboratori scolastici.

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti, inserite nel POF e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

art.9 Strutturazione dell'orario scolastico.

L'Istituto Comprensivo espleta il seguente orario:

PLESSO	TEMPO SCUOLA	GIORNI	ORARIO
SCUOLA DELL'INFANZIA di Bisaccia	40 ORE	DAL LUNEDI AL VENERDI con mensa	ore 8,30 – 16,30 (ingresso ore 8,30- 9,30 uscita ore 16,00- 16,30)
SCUOLA DELL'INFANZIA di Andretta	40 ORE	DAL LUNEDI AL VENERDI con mensa	ore 8,15 – 16,15 (ingresso ore 8,15- 9,15 uscita ore 15,45- 16,15)
SCUOLA PRIMARIA di Bisaccia- Piano Regolatore	30 ORE	DAL LUNEDI AL SABATO	ore 8,30- 13,30
SCUOLA PRIMARIA di Andretta	40 ore	DAL LUNEDI AL VENERDI con mensa	ore 8,15 – 16,15
SCUOLA PRIMARIA di Bisaccia- Capoluogo	40 ore	DAL LUNEDI AL VENERDI con mensa	ore 8,30 – 16,30
SCUOLA SECONDARIA di Andretta	36 ORE+ 2 ORE STRUMENTO MUSICALE	LUNEDI- MERCOLEDI- VENERDI-SABATO	ore 8,15 – 13,15
		MARTEDI-GIOVEDI con mensa	ore 8,15 - 16,15
SCUOLA SECONDARIA di Bisaccia	36 ORE	LUNEDI- MERCOLEDI- VENERDI-SABATO	ore 8,20 – 13,20
		MARTEDI-GIOVEDI con mensa	ore 8,20- 16,20

SCUOLA SECONDARIA DI ANDRETTA ORARIO DI STRUMENTO MUSICALE	13,15- 18,15 lunedì e mercoledì 16,15-18,15 martedì e giovedì 13,15-17,15 venerdì
---	---

art. 10 Uso del cellulare e del telefono fisso da parte di alunni e di tutto il personale scolastico

Il divieto di utilizzo del cellulare, per tutti gli alunni ed il personale, durante le ore di permanenza a scuola risponde ad una generale norma di correttezza, perché l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per chi lo subisce.

Si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007): l'uso del cellulare non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica, giocare.

Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni ma vale anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica (ad es. mensa). L'estensione del divieto agli altri momenti di permanenza a scuola (intervallo, mensa, cambio dell'ora, ecc.), oltre a rispondere a necessità organizzative e di controllo, ha una motivazione educativa.

Il docente, in caso di uso scorretto o senza controllo del cellulare da parte dello studente, può ritirare il telefonino, dopo averlo fatto spegnere.

La scuola non può trattenere il cellulare sequestrato oltre il termine dell'attività didattica, ma, in casi di scorretto comportamento dell'alunno minorenni, può trattenerlo chiuso in cassaforte, convocare tramite coordinatore il genitore e restituirlo direttamente ed esclusivamente nelle mani dei familiari.

Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso può essere consentito, se autorizzato dal docente, al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all'aspetto didattico dell'uscita.

Il personale tutto e gli alunni sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti, tra i loro affetti personali, durante l'intera permanenza a scuola. In ogni caso si deve evitare di essere raggiunti da qualsiasi notifica o segnalazione, eventi particolarmente distraenti e disturbanti durante l'attività didattica.

È fatto assoluto divieto inserire nei social – network video e foto, senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l'esplicito consenso scritto. E' severamente vietato, inoltre, scattare fotografie, fare video, registrare la voce di chiunque (alunni, personale docente e non docente) durante tutto il "tempo scuola", che comprende anche gli intervalli, la pausa pranzo, le uscite didattiche e le eventuali lezioni all'aperto.

Si ricorda che scattare immagini e diffonderle tramite qualsiasi mezzo senza autorizzazione (l'autorizzazione, in caso di minori, deve essere data dai genitori in forma scritta), è un REATO ed è pertanto punito dalla legge. Nel caso in cui si violi la privacy degli alunni o del personale scolastico, saranno presi gli opportuni provvedimenti.

Tutti i docenti, in particolare gli insegnanti collaboratori, avranno cura di vigilare rigorosamente sul servizio-traffico dei telefoni fissi del Comune (da utilizzare per motivi di servizio e situazioni urgenti). Per motivi validi e/o urgenze gli alunni possono utilizzare il telefono fisso della scuola per comunicare con le famiglie.

art. 11 Festeggiamenti all'interno dell'Istituto

Considerato che nessuna norma prevede quanto indicato in oggetto: le feste di compleanno/onomastico e simili con la consumazione di cibi e bevande, non devono essere consentite (per motivi igienico- sanitari, per tutelare gli alunni con intolleranze e patologie).

In tali occasioni si potranno proporre particolari momenti di accoglienza con canti, recite di poesie, oggetti/regalo realizzate dagli stessi alunni (per dare un vero senso di festa). La creatività di ognuno sarà arricchire e perfezionare tale proposta. Ciò consentirà di valorizzare la dimensione gioiosa/ educativa dell'avvenimento oltre ad evitare eventuali interruzioni delle attività didattiche, cibi e bevande potranno essere consumate tranquillamente a casa ove, peraltro, potrà essere piacevole ritrovarsi come gruppo.

Sarà cura degli insegnanti informare i genitori degli alunni (particolare impegno sarà posto dai coordinatori di classe e di plesso).

Per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari si fa riferimento al regolamento disciplinare in atto cui seguiranno modifiche ed integrazioni.